

Codice A1906A

D.D. 15 luglio 2021, n. 267

Conclusione del procedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: ""Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse", localizzato nel Comune di Balmuccia (VC); Cat. A1.08 - Pos. 2020-02/VAL. Codice: C0121V.



ATTO DD 267/A1906A/2021

DEL 15/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: Conclusione del procedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: ""Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse", localizzato nel Comune di Balmuccia (VC); Cat. A1.08 - Pos. 2020-02/VAL. Codice: C0121V.

Visto:

che in data 22 aprile 2020 la Sig.ra Manuela Vicario, in qualità di legale rappresentante della Società Ital Argille S.r.l. ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto "Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse", localizzato nel Comune di Balmuccia (VC);

che il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015;

che il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Competitività del Sistema regionale la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura e Cibo;

che il progetto in sintesi prevede la coltivazione mineraria di un giacimento di olivina per usi industriali situato nella località "Giavine Rosse" nel territorio del comune di Balmuccia (VC). Il progetto è articolato in due fasi di 6 e 9 anni con durata complessiva di 15 anni, interessa una

superficie di 16,366 ettari ricompresa nel perimetro della concessione pari a 48,553 ettari. La cubatura totale da estrarre ammonta a 813.640 m³. Il proponente prevede di trattare il minerale estratto tal quale nell'impianto annesso alla cava di proprietà della Società SO.D.IS S.r.l. situata in regione Gibellina nel comune di Quarona (VC);

che l'area oggetto di variante alla coltivazione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

che in data 7 maggio 2020, prot.n. 4914/A1906A è stata inviata ai soggetti interessati la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 27bis, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

che a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata è stato necessario richiedere un'integrazione documentale ai sensi dell'art. 27Bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con nota prot.n. 6822/A1906A del 23 giugno 2020, sospendendo il procedimento;

che in data 3 agosto 2020, prot n. 8007/A1906A il proponente ha inviato la documentazione richiesta tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line;

che in data 18 agosto 2020, prot.n. 8844, il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha inviato ai comuni interessati la richiesta di informativa nell'albo pretorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

che in data 20 agosto 2020 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006; tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico della durata di 60 giorni.

Preso atto che:

in data 11 giugno 2020 il legale rappresentante della Società Balmuccia Mineraria ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto "Coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera di olivina a cielo aperto in località Giavine Rosse", localizzato nel Comune di Balmuccia (VC);

in data 16 giugno 2020 il legale rappresentante della Società Balmuccia Mineraria ha presentato un documento contenente osservazioni in merito al progetto presentato da Ital Argille S.r.l. riguardanti gli aspetti tecnico-economici e di valorizzazione mineraria: natura e finalità della concessione mineraria, sfruttamento della risorsa mineraria, lavorazione e trattamento del materiale estratto, oneri economici connessi alla lavorazione del materiale estratto, raffronto con altre realtà produttive e aspetti ambientali quali: osservazioni sul PPR, relazione paesaggistica, relazione forestale, possibile presenza di mineralizzazioni di amianto, rilievo aerofotogrammetrico utilizzato nel progetto;

i due progetti riguardano lo stesso giacimento di minerale definito olivina ai sensi dell'art.2 del R.D.1443/1927 "Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e le aree richieste in concessione mineraria sono parzialmente sovrapposte;

il R.D. 1443/1927 non prevede la possibilità di conferire due concessioni per lo stesso minerale sovrapposte come superficie topografica;

considerato inoltre che:

il comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 382/1994 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale" prevede che la concessione mineraria sia rilasciata al soggetto che abbia la capacità tecnica ed economica adeguata;

la valutazione della capacità tecnica ed economica dei richiedenti la concessione mineraria è un criterio prevalente adottato anche nel campo dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi, normato dalla legge 11.01.1957, n.6 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi". Il riferimento alla cronologia di presentazione delle domande in caso di concorrenza è applicato solo nel caso di equivalenza della capacità tecnica ed economica. La norma è stata successivamente modificata dalla legge 21.07.1967, n. 613 e dalla legge 09.01.1991, n.9, in cui il criterio è riportato nell'art. 5, comma 1.

Il criterio della capacità tecnica ed economica è stato ribadito anche nel D.P.R. n. 484 del 18.04.1994 "Regolamento sulla disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare".

Successivamente il criterio della valutazione della capacità tecnica ed economica nel caso di domande in concorrenza è stato espressamente contemplato nell'art. 5 "criteri di selezione tra domande concorrenti" del d.lgs. 25.11.1996 n. 625 "Attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi".

Nel campo idrocarburi i parametri da utilizzare per la valutazione della capacità tecnica ed economica dei soggetti richiedenti sono stati oggetto di definizione con la Circolare del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.07.2009;

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere per l'adempimento del comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 382/1994 ha ritenuto che seguire gli indirizzi previsti dalle sopra citate norme in materia di idrocarburi segue un criterio analogico secondo un principio di ragionevolezza e di adeguatezza nel valutare gli interessi pubblici coinvolti, con riguardo alla necessità che la Società che ottiene la concessione abbia una capacità tecnico/economica adeguata ad assicurare la continuità dell'attività estrattiva, volta ad assicurare risorse minerarie importanti per il mercato di riferimento;

il 11 novembre 2020 si è tenuta la prima riunione dell'Organo tecnico regionale;

il 12 novembre 2020 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria nella quale al proponente si è data comunicazione dell'esistenza di una seconda istanza di concessione per lo stesso minerale e sulla stessa area e pertanto, è stato necessario valutare la capacità tecnica ed economica delle due Società concorrenti in attuazione dell'art.10, comma 2 del D.P.R. n. 382/1994 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";

il citato art.10, comma 2 del D.P.R. n. 382/1994 non specifica le modalità di valutazione e pertanto al fine di rendere oggettiva tale valutazione nella riunione della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2020 il RUP ha proposto ai partecipanti di utilizzare il sistema di valutazione di cui all'art.8 del Regolamento regionale n. 11/R di attuazione della l.r. 23/2016, con la presentazione del modello C (comparto materiali per uso industriale compilato);

in data 23 dicembre 2020 il proponente ha presentato il modulo C compilato sia per la Società Ital Argille S.r.l. sia per la Società So.D.IS. S.r.l., unitamente al parere di uno studio legale sulla necessità di risolvere la questione della concorrenza delle due istanze sulla base del criterio di presentazione cronologico, come previsto per le concessioni sulle fonti di energia rinnovabili;

in data 12 gennaio 2021 è stato acquisito il modello C compilato dalla Società concorrente;

la comparazione delle capacità tecniche ed economiche delle due Società ha evidenziato una netta prevalenza della Balmuccia Mineraria S.r.l. determinando l'esito sfavorevole per la Società Ital Argille S.r.l. sia in termini di mezzi, attrezzature e impianti sia in termini di capacità economica, come rapporto tra capitale sociale versato;

il criterio di scelta cronologico tra domande di concessione in concorrenza richiamato dallo studio legale consulente della Società Ital Argille S.r.l. non può essere accolto in quanto fondato su una norma attinente l'assegnazione di concessioni sulle fonti di energia rinnovabili non congruente con le disposizioni di legge sulle concessioni minerarie;

in data 8 febbraio 2021 è stata inviata la comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni;

in data 18 febbraio 2021 il proponente ha presentato controdeduzioni inerenti le modalità seguite per la comparazione della capacità tecnica ed economica;

in data 24 marzo 2021 è stato esperito un tentativo di conciliazione tra le concorrenti dato che le aree richieste in concessione sono solo parzialmente sovrapposte e a seguito di accordo sarebbe possibile il rilascio di due concessioni minerarie adiacenti, dando facoltà per rispondere sino al 12 aprile 2021;

in data 12 aprile 2021 sia la Società Ital Argille S.r.l. sia la Società Balmuccia Mineraria S.r.l. hanno comunicato di non aver raggiunto un accordo;

i termini definiti dall'art. 27 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. per la conclusione del procedimento si sono prolungati poiché l'istruttoria è risultata di particolare complessità per la necessità di esperire la comparazione della capacità tecnica ed economica delle Società concorrenti.

Tutto ciò premesso:

visti i verbali delle riunioni dell'Organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi;

visto il contributo tecnico-scientifico inviato dall'ARPA Piemonte;

visti gli atti d'ufficio, si ritiene improcedibile l'istanza della Società Ital Argille S.r.l. con la motivazione determinata dall'esito sfavorevole della valutazione comparata della capacità tecnica ed economica, vista la contestuale apertura di un altro procedimento inerente il progetto presentato da una società valutata con capacità tecnico/economica superiore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 10, comma 2 del D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021;

- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

1. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l. 241/1990, l'archiviazione per l'improcedibilità dell'istanza di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativa al progetto: "Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse", localizzato nel Comune di Balmuccia (VC) presentato dalla Soc. Ital Argille S.r.l. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 motivato dall'esito sfavorevole della valutazione comparata della capacità tecnica ed economica, vista la contestuale apertura di un altro procedimento inerente il progetto presentato da una società valutata con capacità tecnico/economica superiore.

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini